ASILO SAVOIA
Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza

OPERA PIA ASILO SAVOIA

Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza
Legge 6972 del 17 luglio 1890

ESTRATTO

DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno 15 del mese di marzo dell'anno 2017 in seduta ordinaria come da convocazione prot.n. 439 del 9 marzo 2017 si riunisce il Consiglio di Amministrazione dell'Ente nominato con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00264 del 7 agosto 2014, pubblicato sul BUR n. 64 del 12 agosto 2014, Supplemento n. 1 ed integrato con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00158 del 5 agosto 2016, pubblicato sul BUR n. 66 del 18 agosto 2016, così composto:

		PRESENTE	ASSENTE
Massimiliano MONNANNI	**Presidente**	**X**	
Sebastiano CANNELLA	**Consigliere**	**X**	
Nadia SALVATORI	**Consigliere**	**X**	
Silvia SERI	**Consigliere**		**X**

con il seguente voto:

	FAVOREVOLE	CONTRARIO	ASTENUTO
Massimiliano MONNANNI	**X**		
Sebastiano CANNELLA	**X**		
Nadia SALVATORI	**X**		
Silvia SERI			

Assistito dal Segretario Generale Domenico Giraldi ha adottato la seguente

DELIBERAZIONE N. 6 DEL 15 MARZO 2017

PROGETTO DI INCLUSIONE SOCIALE "TALENTO E TENACIA. CRESCERE NELLA LEGALITA'" – ADEMPIMENTI ARTICOLO 3 DELL'ACCORDO SOTTOSCRITTO CON TRIBUNALE DI ROMA E REGIONE LAZIO

VISTO lo Statuto dell'Ente approvato con Regio Decreto del 21 febbraio 1926 e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00264 del 7 agosto 2014, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 64 del 12 agosto 2014 Supplemento n. 1, nonché il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00158 del 5 agosto 2016, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 66 del 18 agosto 2016, con il quale sono stati nominati il Presidente e il Consiglio di Amministrazione dell'Ente;

VISTO l'art.1 dello Statuto dell'Ente il cui fine istituzionale è quello di "*di raccogliere fanciulli abbandonati; sottrarli alla miseria ed alla corruzione, ed educarli all'amore di Dio, della Patria, della civiltà e del lavoro o di concedere, attraverso le rendite derivanti dal proprio patrimonio, ad altre Opere Pie similari, che operano nel territorio della Regione Lazio e appositamente segnalate dall'Assessorato Regionale Enti Locali, contributi straordinari per l'assistenza ed il ricovero*

dell'ambito dei propri Istituti di minori o anziani e offrire i servizi alle persone anziane allo scopo di sostenere e favorire l'autonomia dei singoli e del nucleo familiare."

VISTE le linee di indirizzo programmatiche per la ripresa e lo sviluppo delle attività socio-educative-assistenziali previste dallo Statuto adottate dal Consiglio di Amministrazione con propria Deliberazione n. 2 del 3 febbraio 2015;

CONSIDERATO CHE:

- in adempimento delle proprie finalità statutarie ed in attuazione delle rispettive linee programmatiche 2015-2019, l'Istituzione ha promosso fin dal 2016 e sta attualmente curando la realizzazione di un programma sperimentale – denominato "Talento & Tenacia" - di interventi di inclusione sociale, di sviluppo della cittadinanza attiva e di sostegno all'inserimento lavorativo mediante l'accesso e la promozione della pratica sportiva rivolto a minori e giovani residenti in aree soggette a degrado urbano di Roma Capitale e in aree svantaggiate della Città metropolitana di Roma Capitale, nel cui ambito vengono svolte attività sportive gratuite destinate a minori in situazione di disagio economico o sociale ed è espressamente prevista anche la costituzione di eventuali incubatori d'impresa e/o *start up*, nel settore delle professioni sportive;
- in data 23 febbraio u.s., l'Istituzione ha proceduto alla sottoscrizione di un Accordo con il Tribunale di Roma e la Regione Lazio per la realizzazione di uno specifico programma di intervento sociale denominato "Crescere nella Legalità", che implementando la sperimentazione già posta in atto dall'Istituzione, pone le premesse per un suo sviluppo organico nell'ambito territoriale del X Municipio, ritenuto di prioritario e precipuo interesse istituzionale in considerazione delle note dinamiche connesse alla situazione di emergente criticità sul tema della legalità e della sicurezza e della conseguente necessità di sostenere in maniera integrata e proattiva politiche di prevenzione primaria nei confronti della popolazione minorile e delle famiglie;
- l'Accordo, approvato dalla Regione Lazio con DGR n. 79 del 22 febbraio 2017 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 19 del 7 marzo 2017 e ratificato dall'IPAB - seguito del preventivo e favorevole esame svolto nella seduta del 14 febbraio u.s. - con propria deliberazione n.4 del 7 marzo 2017, prevede espressamente ed autorizza – ai sensi di quanto di quanto previsto dalla DGR 429/2015 – all'articolo 3 l'Istituzione a procedere, in conformità a quanto previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398 e dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 28, agli adempimenti amministrativi, organizzativi e funzionali volti alla costituzione di una start up volta all'inserimento lavorativo di giovani inseriti nel programma "Talento & Tenacia. Crescere nella legalità";
- i competenti Uffici dell'Ente, all'uopo incaricati dal Segretario Generale, hanno proceduto ad una disamina tecnico-giuridica inerente sia la citata normativa in materia di sport dilettantistico, nonché ad una puntuale analisi relativa agli aspetti fiscali, legali ed amministrativi inerenti la costituzione della predetta start up;
- su tale base, si è pertanto individuato quale strumento giuridico idoneo per il perseguimento degli obiettivi previsti dal citato Accordo, quello della Società Sportiva Dilettantistica Srl senza scopo di lucro, regolamentata appunto dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 28 e provveduto a redigere apposito schema di Statuto;

RITENUTO pertanto necessario procedere alla formale approvazione dello schema di statuto della costituenda SSDRL denominata "Audace Savoia – Talento & Tenacia", così come stabilito all'articolo 3 dell'Accordo sottoscritto con il Tribunale di Roma e la Regione Lazio sottoscritto in data 23 febbraio u.s.;

VISTO lo schema di Atto Costitutivo e di Statuto conservato in atti;

VISTA la Legge 17 luglio 1890 n. 6972;

VISTO il Decreto Legislativo del 4 maggio 2001 n. 207;

VISTO l'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 28, recante "Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica";

DATO ATTO che le risorse relative agli adempimenti concernenti l'attuazione del citato Accordo sono già allocati al Capitolo 6, articolo 2, del Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2017, che presenta la relativa disponibilità;

SENTITO il parere favorevole reso dal Segretario Generale dell'Ente ai sensi della normativa vigente;

per i motivi esposti in narrativa

DELIBERA

1. di costituire, così come stabilito nell'articolo 3 dell'Accordo sottoscritto dall'Asilo Savoia con il Tribunale di Roma e la Regione Lazio, una Società Sportiva Dilettantistica a r.l. senza scopo di lucro, regolata dall'art. 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 28, denominata "Audace Savoia – Talento &Tenacia", approvandone il relativo Statuto;
2. di demandare al Presidente dell'Asilo di procedere alla formale costituzione della SSDRL, provvedendo conseguentemente ad ogni ulteriore adempimento eventualmente resosi necessario a tal fine;
3. di demandare, in attuazione di quanto previsto dal vigente Regolamento Organico dell'Ente, al Segretario Generale e ai dipendenti Uffici l'adozione di tutti gli atti amministrativi e procedimentali inerenti e conseguenti alla presente Deliberazione;
4. di dare atto che le spese inerenti l'attuazione della presente deliberazione graveranno sul Capitolo 6 articolo 2 del Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2017;

ASILO SAVOIA
Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza

5. che la presente deliberazione, in attuazione del D.Lgs 33/2013 venga pubblicata sull'Albo dell'Ente e sull'Albo pretorio on line di Roma Capitale, nonché resa liberamente consultabile e scaricabile sul sito istituzionale dell'IPAB.

Il Presidente	f.to Dott. Massimiliano Monnanni
Il Consigliere	f.to Dott. Sebastiano Cannella
Il Consigliere	f.to Dott. Nadia Salvatori

Il Segretario Generale
f.to Domenico Giraldi

Copia conforme all'originale pubblicata per conoscenza all'Albo dell'Ente nella giornata del 16marzo2017.

Il Segretario Generale
Domenico Giraldi

ASILO SAVOIA
Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza

SCHEMA STATUTO

TITOLO I
COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ

Articolo 1

È costituita ai sensi e per gli effetti dell'art. 90 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 e successive modificazioni, una società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata senza scopo di lucro avente denominazione "SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA AUDACE SAVOIA – TALENTO & TENACIA S.R.L.", più brevemente denominata anche "SSD AUDACE SAVOIA".
La Società assume quale emblema il "Nodo Savoia" e quali colori sociali il "Blu Savoia", entrambi detenuti in titolarità ed in uso esclusivo per graziosa concessione di S.M. il Re d'Italia Umberto I di Savoia all'Opera Pia Asilo Savoia e da questa ultima conferiti quale bene immateriale alla Società stessa ai soli fini sportivi dilettantistici.
La Società ha altresì la titolarità esclusiva del logotipo e della denominazione "Talento & Tenacia" derivante dall'attuazione del programma di inclusione sociale mediante la promozione della pratica sportiva istituito dall'Opera Pia Asilo Savoia.
Caratteristiche, colori e tipologie applicative degli emblemi e dei loghi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo sono dettagliatamente descritte all'allegato "A" che costituisce parte integrante e sostanziale dello Statuto.
Condizione indispensabile per essere socio, dirigente, dipendente, collaboratore o atleta della Società è un'irreprensibile condotta morale, civile e sportiva, nonché la preventiva, integrale e incondizionata accettazione, senza riserva alcuna, della Carta dei Valori e del Codice Etico della Società, contenute nell'allegato "B" che costituisce parte integrante e sostanziale dello Statuto e possono essere soggetti a modifica esclusivamente attraverso apposita Assemblea dei Soci.

Articolo 2

La Società ha sede legale nel Comune di Roma (RM) attualmente in Via Monza, 2, e sede operativa in Via dell'Idroscalo 103 (Foglio 1079, particella 2827, sub. 13).
La società attraverso gli organi a ciò competenti potrà istituire ovvero sopprimere altrove, in Italia e all'estero, sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie e rappresentanze.
Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la Società, è a tutti gli effetti quello risultante dal libro dei soci il quale potrà anche recare il numero di telefax e l'indirizzo di posta elettronica; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio, del proprio numero di telefax e del proprio indirizzo di posta elettronica.
In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro soci si fa riferimento alla residenza anagrafica od alla sede legale.

Articolo 3

La società, escluso ogni scopo di lucro, ha per oggetto le seguenti attività:

- la pratica e la promozione di ogni attività di carattere ricreativo, culturale e sociale, finalizzata al benessere fisico e psichico della persona, anche con particolare e peculiare riferimento a soggetti svantaggiati o residenti/domiciliati in aree soggette a degrado o svantaggio sociale, quali a titolo puramente indicativo: minori in situazione di deprivazione educativa o sociale e/o appartenenti a nuclei familiari in situazione di povertà; persone, anche di minore età, collocate in strutture di accoglienza residenziale di tipo comunitario e familiare; persone con disabilità, persone anziane e altri soggetti in situazione di fragilità sociale.

- l'organizzazione e l'esercizio di attività sportive dilettantistiche, la formazione e la preparazione di squadre nella disciplina sportiva calcistica, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento della medesima attività sportiva nel quadro, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive emanate dal C.O.N.I. e dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio-Lega Nazionale Dilettanti.
- l'esercizio e la promozione di attività sportive dilettantistiche, ed in particolare a solo titolo indicativo: la formazione, la preparazione e la gestione di attività nel settore del fitness, della ginnastica artistica, della danza, delle arti marziali, del calciobalilla, del beach volley, compresa l'attività didattica, mediante ogni intervento ed iniziativa utile allo scopo;
- l'organizzazione e la promozione di manifestazioni sportive dilettantistiche, agonistiche e promozionali, giovanili, amatoriali, secondo le norme deliberate dagli Organi Federali competenti.
- l'organizzazione e l'attuazione di programmi didattici finalizzati all'avvio, all'aggiornamento ed al perfezionamento della pratica sportiva dilettantistica, amatoriale ed agonistica, la realizzazione di specifici programmi per la formazione e l'aggiornamento tecnico-sportivo dei propri atleti e tecnici e per la preparazione sportiva di giovani atleti, nonché attività e programmi di medicina sportiva di tipo preventivo e riabilitativo.
- l'organizzazione e la gestione di impianti e strutture sportive di ogni tipo, palestre, piscine, campi sportivi, ecc. e dei servizi connessi, bar, ristoranti, strutture ricettive, ecc., proprie o di terzi, anche mediante la sottoscrizione di convenzioni con enti pubblici e privati;
- la programmazione, organizzazione e realizzazione di manifestazioni, eventi ed iniziative a valenza educativa, ricreativa, culturale e sociale volte alla promozione dei valori sportivi di stili di vita corretti, all'educazione alla legalità, all'inclusione sociale, allo sviluppo di forme e pratiche di cittadinanza attiva;
- la realizzazione di iniziative, eventi ed attività, anche di natura formativa ed esperenziale, inerenti la promozione, l'informazione, la diffusione e la sensibilizzazione sullo sport dilettantistico in genere, anche mediante appositi strumenti e supporti informatici, multimediali, cartacei, nonché portali, siti web, applicazioni e social network, nonché eventuale attività attinente al giornalismo sportivo.

La società potrà accedere ai contributi nonché ai finanziamenti agevolati previsti dalle leggi emanate ed emananti dall'Unione Europea, dallo Stato e dagli enti locali.
Costituiscono, quindi, parte integrante del presente statuto le norme contenute nello statuto e nei regolamenti federali e/o lo statuto e i regolamenti dell'ente di promozione sportiva nella parte relativa all'organizzazione ed alla gestione delle società affiliate.
La società si obbliga inoltre a conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI nonché agli statuti ed ai regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali cui la società risulterà affiliate e di cui la società riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare, impegnandosi conseguentemente ad accettare fin d'ora eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi sportivi competenti dovessero adottare a carico della Società nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Per l'attuazione dell'oggetto sociale sopra riportato e per la realizzazione degli scopi precisati nei commi precedenti la società potrà: – compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente, ed in particolare quelle relative alla costruzione, l'ampliamento, l'attrezzamento ed il miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive; – assumere e concedere agenzie, rappresentanze e mandati; – promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli ed emblemi direttamente o a mezzo terzi; – promuovere e gestire, direttamente o a mezzo concessione o ricezione di affitto, l'organizzazione di meeting e conferenze, attività ricreative, di tempo libero e sportive; – gestire attrezzature e servizi

igienico-estetici - fisioterapici per i Soci, loro congiunti e per i frequentatori ed utilizzatori, anche temporanei, delle aree attrezzate. Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.

Articolo 4
La durata della Società è fissata fino al 31/12/2050 e potrà essere prorogata a seguito di deliberazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze richieste per la modifica dello statuto.

TITOLO II
CAPITALE SOCIALE, PARTECIPAZIONI, FINANZIAMENTI E RECESSO DEI SOCI

Articolo 5
Il capitale sociale è fissato in euro 10.000,00 (diecimila), e potrà essere aumentato anche mediante conferimenti diversi dal danaro, osservando le disposizioni di legge. I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, proporzionalmente o non proporzionalmente alle partecipazioni possedute e che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia. In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale sociale di qualunque importo, e ciò previa conforme delibera assembleare. Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'articolo 2467 del codice civile.
In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute. È attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente, nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo che nel caso di cui all'articolo 2482-ter codice civile; in questa ipotesi, così come nel caso di decisione di aumento del capitale da liberarsi mediante conferimento in natura con conseguente esclusione o limitazione del diritto di opzione, spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso ai sensi della legge.

Articolo 6
Le quote possono appartenere anche ad un unico socio. È consentita l'attribuzione di partecipazioni anche in misura non proporzionale ai conferimenti. Peraltro, in mancanza di specifica determinazione in tal senso, le partecipazioni dei soci si presumono di valore proporzionale ai conferimenti effettuati.
Le quote sono tutte nominative. Il loro trasferimento ha effetto di fronte alla società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci.
Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi; tuttavia agli altri soci, regolarmente iscritti a libro soci, spetta il diritto di prelazione per l'acquisto, con le modalità di cui infra, salvo che si tratti di trasferimento a favore di altri soggetti iscritti nel libro dei soci.
Per l'esercizio del diritto di prelazione valgono le seguenti disposizioni e modalità:
- il socio che intende trasferire in tutto o in parte la propria partecipazione dovrà comunicare la propria offerta a mezzo di lettera raccomandata all'organo amministrativo: l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. L'organo amministrativo, entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata, comunicherà l'offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:
a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio del diritto di prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre trenta

giorni dalla data di ricevimento (risultante dal timbro postale) della comunicazione da parte dell'organo amministrativo;
b) la partecipazione dovrà essere trasferita entro trenta giorni dalla data in cui l'organo amministrativo avrà comunicato al socio offerente - a mezzo raccomandata da inviarsi entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui sub a) - l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta (e delle eventuali modalità da osservare nel caso in cui la partecipazione offerta non sia proporzionalmente divisibile tra tutti i soci accettanti), della data fissata per il trasferimento;
- nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione alle partecipazioni da ciascuno di essi possedute;
- se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene;
- il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'intera partecipazione offerta, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente;
- qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta nel rispetto dei termini e delle modalità sopra indicati, il socio offerente sarà libero di trasferire la partecipazione offerta in vendita all'acquirente indicato nella comunicazione entro i centoventi giorni successivi dal giorno in cui è scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione, in mancanza di che la procedura della prelazione deve essere ripetuta;
- la prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente. Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione nonché in tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro, o, in mancanza di accordo, sarà determinato mediante l'intervento di un unico arbitratore nominato di comune accordo o, in mancanza di accordo, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti del luogo ove è ubicata la sede della società. Il cedente ha facoltà di non accettare il responso dell'arbitratore ma dovrà pagare i costi della procedura. La cessione delle partecipazioni sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora il socio cedente abbia ottenuto da parte di tutti gli altri soci la rinunzia per iscritto all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione.
Per "trasferimento per atto tra vivi" ai fini dell'applicazione del presente articolo si intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e, quindi, a titolo puramente esemplificativo, oltre alla vendita, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento.
L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.
Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte. Nel caso di morte di uno dei soci, i suoi eredi o aventi causa dovranno delegare uno solo di essi per i rapporti con la società.

Articolo 7
Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

a) il cambiamento dell'oggetto della Società;
b) la trasformazione della Società;
c) la fusione e la scissione della Società;
d) la revoca dello stato di liquidazione;
e) il trasferimento della sede della Società all'estero;
f) il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della Società;

g) il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'articolo 2468, quarto comma Cod. civ.;
h) l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge.
Il socio che intende recedere dalla Società deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno. La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.
Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della Società.
Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.
Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

TITOLO III
DECISIONI DEI SOCI, ASSEMBLEA

Articolo 8
I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, sottopongono alla loro approvazione. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci le materie di cui al secondo comma dell'articolo 2479 del codice civile.

Articolo 9
Le decisioni dei soci, salvo quanto previsto al successivo articolo 10), sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. Nel caso in cui si opti per il sistema della consultazione scritta, dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza: – l'argomento oggetto della decisione; – il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti; – la menzione dell'eventuale parere del collegio sindacale, se nominato; – l'indicazione dei soci consenzienti, contrari o astenuti e, su richiesta degli stessi, l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione; – la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti o contrari. Anziché redigere apposito documento, le decisioni con le relative menzioni e sottoscrizioni potranno essere iscritte direttamente sul libro delle decisioni dei soci. Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare: – l'argomento oggetto della decisione; – il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti; – la menzione dell'eventuale parere del collegio sindacale, se nominato. Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali, entro i cinque giorni successivi, dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il suddetto termine equivale a voto contrario. Le trasmissioni di cui sopra potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica. In questi ultimi casi le trasmissioni ai soci dovranno essere fatte al numero di fax e/o all'indirizzo di posta elettronica che siano stati espressamente comunicati dai soci medesimi e che risultino dal libro soci.

Articolo 10
Nelle materie di cui ai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479 del codice civile nonché in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

Articolo 11
L'assemblea legalmente convocata e regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci. Le sue deliberazioni, prese in conformità del presente statuto e della legge, obbligano tutti i soci compresi gli assenti e/o i dissenzienti.

Articolo 12
L'assemblea deve essere convocata dall'amministratore unico o dal consiglio di amministrazione nella sede sociale o altrove, purché nel territorio di uno stato membro dell'Unione Europea, secondo quanto sarà indicato nell'avviso di convocazione. Nell'avviso può essere prevista un'eventuale seconda convocazione. L'assemblea deve essere convocata con lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci o altro recapito dagli stessi comunicato e che risulti espressamente dal libro soci. Nell'avviso dovranno essere indicati giorno, luogo ed ora dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare. Analoghe indicazioni devono essere evidenziate per l'eventuale seconda convocazione. Sono valide, le assemblee anche in mancanza di convocazione, se si verificano tutti i presupposti previsti dalla legge. In tale ipotesi, tuttavia, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 13
L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio entro i termini previsti dalla legge. Qualora particolari esigenze lo richiedano, nel rispetto delle norme di legge, l'assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata anche oltre il termine previsto dalla legge ma comunque non oltre centottanta giorni. L'assemblea è inoltre convocata quando l'organo amministrativo lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta dai soci a sensi di legge.

Articolo 14
Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che risultano iscritti nel libro dei soci. I soci possono farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge. I documenti relativi devono essere conservati dalla società.

Articolo 15
L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione o da altra persona scelta dai soci presenti. Il presidente dell'assemblea nomina un segretario scelto anche fra estranei. Nei casi di legge, o quando ciò è ritenuto opportuno dal presidente dell'assemblea, il verbale è redatto da un notaio. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale firmato dal presidente, dal segretario o dal notaio.

Articolo 16
Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale. L'assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con le presenze e le maggioranze previste dalla legge. L'assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza di soci rappresentanti almeno un terzo del capitale sociale e

delibera a maggioranza assoluta. Nei casi previsti dall'art. 2479 co. 2 n. 4 e 5, sia in prima che in seconda convocazione, l'assemblea delibera con il voto favorevole dei soci rappresentanti almeno la metà del capitale sociale. I soci hanno diritto di voto proporzionale alla propria partecipazione. Le assemblee qualora se ne ravvisi la necessità o anche solo l'utilità o l'opportunità, possono essere validamente tenute con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati purché ricorrano le seguenti condizioni: – siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci; – sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, accertare l'identità e la legittimazione delle persone presenti agli altri capi del video, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; – sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; – sia consentito agli intervenuti di partecipare, in tempo reale, alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno e di visionare, consultare, ricevere e trasmettere documentazione; – vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire. Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera convocata nel luogo ove sono presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante (segretario o notaio).

TITOLO IV
AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Articolo 17
La società potrà essere amministrata, alternativamente, a seconda di quanto stabilito dai soci in occasione della nomina: a) da un amministratore unico; b) da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, secondo il numero esatto che verrà determinato dai soci in occasione della nomina. Gli amministratori possono essere soci o non soci. Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico oppure il consiglio di amministrazione.

Articolo 18
Il consiglio di amministrazione, quando esiste, ove non vi abbia provveduto l'assemblea nomina il presidente; può altresì nominare tra i suoi membri, ove lo ritenga opportuno, un vice presidente e uno o più amministratori delegati conferendo agli stessi tutti o parte dei propri poteri nel rispetto delle norme di legge. Le cariche di presidente o di amministratore delegato sono cumulabili. Il consiglio di amministrazione, quando esiste, funziona con le modalità di seguito indicate. Esso deve essere convocato ogni qualvolta lo richiedano gli interessi della società ed ogni volta che uno degli amministratori ne faccia richiesta per iscritto, presso la sede sociale od altrove, purché nel territorio di uno stato membro dell'Unione Europea, mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax, o posta elettronica da inviarsi a cura del presidente o del vice presidente o di un amministratore delegato, cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza per i quali sarà sufficiente il preavviso di un giorno. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica, le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voto ed in caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza. Sono tuttavia valide le riunioni del consiglio di amministrazione, anche non convocate, qualora siano presenti tutti gli amministratori in carica e assistano tutti i sindaci effettivi, ove nominati. In deroga al metodo collegiale è consentito che i membri del consiglio di amministrazione esprimano le proprie decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, purché dai documenti sottoscritti dai consiglieri risultino chiaramente l'argomento oggetto della decisione ed il consenso espresso. Tale procedura potrà svolgersi con le modalità prescelte dal presidente del consiglio di amministrazione ovvero dal soggetto che attiva il procedimento decisionale. Occorrerà comunque che le modalità prescelte garantiscano a tutti i consiglieri il diritto di partecipare alla decisione e di ricevere adeguate informazioni in merito al suo oggetto. Il procedimento decisionale in forma scritta dovrà

concludersi entro quindici giorni dalla data in cui è pervenuta, all'ultimo consigliere interpellato l'istanza a pronunciarsi in merito, ovvero nel maggior termine indicato nell'istanza stessa. È ammessa la possibilità che le riunioni del consiglio di amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente, dove pure deve trovarsi, se nominato, il segretario della adunanza.

Articolo 19
L'organo amministrativo dura in carica per il periodo stabilito all'atto della nomina ed è sempre rieleggibile; per la prima volta viene eletto nell'atto costitutivo.

Articolo 20
All'organo amministrativo spettano tutti i più ampi poteri di amministrazione che non siano riservati inderogabilmente dalla legge ai soci. L'organo amministrativo potrà conferire parte dei suoi poteri a procuratori all'uopo nominati per singoli atti o categorie di atti e nominare institori.

Articolo 21
La firma e la rappresentanza generale della società, di fronte a terzi ed in giudizio, spettano all'amministratore unico o, nel caso in cui la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione, al presidente del consiglio di amministrazione, in esecuzione delle delibere assunte dal consiglio, ovvero a quelle persone, amministratori delegati, alle quali il consiglio di amministrazione vorrà delegarle, nei limiti dei suoi poteri.

Articolo 22
Ai componenti l'organo amministrativo spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.

Articolo 23
Non possono essere nominati amministratori coloro i quali ricoprono cariche sociali in altre società od associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina. Parimenti non possono essere nominati amministratori, ovvero decadono dalla carica, coloro i quali siano colpiti da provvedimenti disciplinari degli organi delle Federazioni Sportive Nazionali cui la Società è affiliata nonché coloro i quali siano stati assoggettati da parte del CONI, o di altra Federazione Sportiva Nazionale a squalifiche o sospensioni per periodi superiori ad un anno.

Articolo 24
Per quanto non previsto dalla legge in tema di società a responsabilità limitata e non diversamente disposto dal presente statuto, all'organo amministrativo si applicano le norme in tema di amministrazione di cui al par. 2, sez. VI-bis capo V, titolo V, del Codice Civile.

TITOLO V
ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 25
La società può nominare il collegio sindacale o il revisore.

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 26
Il collegio sindacale è composto di tre sindaci effettivi e due supplenti che sono rieleggibili, durano in carica per il periodo stabilito dalla legge con le competenze ed i poteri di cui alle disposizioni in tema di società per azioni. La nomina del collegio sindacale è facoltativa qualora non sia disposto diversamente dalla legge.

REVISORE

Articolo 27
Il controllo contabile potrà, in alternativa al collegio sindacale, essere affidato ad un revisore contabile o ad una società di revisione, nel rispetto di quanto eventualmente previsto dalla legge. Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni. Il compenso del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

ESERCIZI

Articolo 28
Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

UTILI

Articolo 29
L'assemblea dei soci determina la destinazione specifica degli eventuali utili di bilancio che dovranno essere, fatta salva la destinazione del 5% di essi alla riserva legale fino a che questa non raggiunga l'importo di legge, interamente reinvestiti nella società per il perseguimento esclusivo delle finalità di cui al precedente articolo 3 e non potranno in alcun caso essere ripartiti tra i soci anche in forme indirette.

SCIOGLIMENTO

Articolo 30
La liquidazione della Società avrà luogo nei casi e secondo le norme di legge.
L'Assemblea, con le maggioranze previste per la modificazione dello statuto:

a) nomina uno o più liquidatori;
b) fissa le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Società;
c) stabilisce i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
d) determina i poteri in conformità della legge, ivi compresi quelli inerenti alla cessione dell'azienda sociale o rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o di blocchi di essi;
e) delibera gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo;
f) fissa gli emolumenti del o dei liquidatori.

L'Assemblea può sempre modificare, con le maggioranze e le modalità richieste per la modificazione dello statuto, le deliberazioni di cui al capoverso precedente.

Il residuo attivo che emergesse dopo il rimborso ai soci del capitale (da intendersi al suo valore nominale) dovrà essere devoluto ai fini sportivi; in particolare il patrimonio potrà essere devoluto ad altro ente sportivo dilettantistico avente finalità analoghe, ovvero secondo le direttive del CONI e

delle Federazioni Sportive Nazionali cui la società è affiliata, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 31
Fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa, in considerazione dell'esclusione dello scopo di lucro della società, in caso di scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad uno o più soci valgono le disposizioni di cui all'articolo 2473 codice civile.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Articolo 32
Tutte le controversie che possano eventualmente insorgere tra la Società, i soci, l'Organo Amministrativo ed i liquidatori, ivi compresa l'azione individuale e sociale di responsabilità, saranno rimesse al giudizio di tre arbitri amichevoli compositori nominati da un soggetto estraneo alla Società – individuato di comune accordo tra le parti – o, in caso di disaccordo sulla scelta del terzo, dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la Società. Il collegio arbitrale funzionerà da amichevole compositore in forma irrituale.
L'arbitro giudicherà inappellabilmente, regolando lo svolgimento del giudizio nel modo che riterrà più opportuno, pronunciando secondo equità ed in ogni caso uniformandosi allo spirito del presente statuto. L'arbitro stabilirà a chi farà carico e le modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato. Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero. La modifica, ovvero la soppressione della presente clausola compromissoria dovrà essere approvata all'unanimità dei soci rappresentanti l'intero capitale sociale.

RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Articolo 33
Il presente statuto regolamenta la vita sociale e per quanto in esso non previsto valgono le norme del Codice Civile in materia di società a responsabilità limitata nonché i regolamenti delle Federazioni Sportive cui la società è affiliata; il termine "statuto" è stato adottato ai soli fini di maggior chiarezza in alternativa al termine "atto costitutivo" previsto dalle norme del Codice Civile.